



COMUNE DI CHIETI

VI SETTORE - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
1° Servizio – Pianificazione Territoriale, Programmi Complessi e SIT

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

RAPPORTO PRELIMINARE

ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Il Sindaco e Assessore all'Urbanistica
Avv. Umberto Di Primio

Gruppo di Lavoro
Arch. Enzo PAOLINI
Arch. Lucia MORRETTI

Consulente
Dott. Massimo GIUSTI

Il Funzionario Responsabile del Servizio
e Responsabile del Procedimento
(Arch. Lucia Morretti)

Il Dirigente del VI Settore
(Arch. Silvana Marrocco)

.....

.....

LA VAS DI PIANI E PROGRAMMI

La Valutazione Ambientale Strategica è prevista dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e concerne la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; la direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato mediante il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

La Regione Abruzzo ha disciplinato l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" e successive integrazioni, prevedendo una fase preliminare di screening e la redazione del Rapporto Preliminare che ha lo scopo di fornire all'Autorità competente (che deve esprimere il parere di verifica) tutte le informazioni necessarie per poter consentire alla stessa di assumere la decisione di sottoporre a VAS lo strumento urbanistico.

Il documento fornito dalla Regione Abruzzo sul proprio sito prevede che nella stesura del Rapporto Preliminare vengano considerati i seguenti aspetti:

- *Introduzione*: descrizione delle finalità del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano/Programma, riferimenti normativi etc;
- *Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione*: viene definito l'elenco delle Autorità con competenze ambientali da consultare, che possono essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano/Programma, e la procedura che verrà utilizzata per le consultazioni;
- *Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma*: descrizione delle caratteristiche del Piano/Programma con l'indicazione degli obiettivi/azioni, contesto di riferimento ed del iter attuativo, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06 che nella fattispecie prevede "l'illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi";
- *Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità*: in questa fase vengono sintetizzate le tendenze rilevanti, le sensibilità e le criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali in atto nel territorio interessato dal Piano/Programma;
- *Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma*: in questa fase si procede ad una prima analisi degli effetti che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e alla identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- *Sintesi delle motivazioni*: sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS;
- *Parere di assoggettabilità a VAS*: la verifica preliminare prevista dall'Art. 12 del D.Lgs. 152/06 ha lo scopo di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali verrà elaborata la valutazione ambientale e redatto il *Rapporto Ambientale*.

Per la classificazione acustica viene quindi effettuata la *verifica preliminare* prevista dall'Art. 12 del D.Lgs. 152/06 al fine di definire la necessità o meno di sviluppare le successive fasi del procedimento e stabilire sulla base delle valutazioni e dei contributi forniti dagli Enti competenti (ACA) l'assoggettabilità o meno a VAS del Piano.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La classificazione acustica è un adempimento di legge previsto dalla Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalla L.R. n. 23 del 17.07.2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo"; attraverso l'attuazione della L.R. n. 23 del 17.07.2007 la Regione ha supportato i Comuni fornendo un contributo economico per la redazione e per la elaborazione dei rilievi fonometrici, delineando inoltre uno schema metodologico utile ai Comuni nelle fasi di redazione della classificazione acustica.

Quanto ai contenuti la L.R. 23/07 di fatto ha rinviato molti aspetti a criteri applicativi e circolari da emanarsi da parte della Regione stessa successivamente ed entro termini temporali predefiniti, precisazioni che tuttavia allo stato attuale non sono del tutto effettuate.

La classificazione acustica del territorio comunale è stata inizialmente prevista dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto stabiliva che il territorio comunale

dovesse essere suddiviso in zone acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti massimi ammissibili del livello equivalente di intensità sonora. Dopo l'annullamento da parte della Corte Costituzionale di alcune parti del DPCM 1.3.91 che imponevano attività a Comuni e Regioni e che si riferivano al collegamento tra zonizzazione, limiti, piani di risanamento e piani regionali, è stata approvata dal Parlamento la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; in tale legge sono fissate le finalità, definiti i parametri di inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità, e vengono inoltre stabilite le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni. Tra le competenze assegnate ai Comuni figura la elaborazione della classificazione acustica del territorio comunale. Ovviamente, trattandosi di una legge quadro, la 447/95 fissa i principi generali, demandando gli aspetti particolari ed applicativi a leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

In particolare era prevista da parte dello Stato l'emanazione dei decreti attuativi relativi a:

- Valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
- Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore;
- Criteri per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore nelle infrastrutture stradali;
- Requisiti acustici delle sorgenti interne agli edifici e requisiti acustici passivi degli edifici;
- Norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie;
- Modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali;
- Requisiti per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica;
- Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante.

A tutt'oggi risultano emanati:

- Decreto Ministero dell'Ambiente, 11 dicembre 1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 settembre 1997, "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante". La sua entrata in vigore, per la parte relativa all'acquisto della strumentazione, è stata prorogata di sei mesi dal D.P.C.M. 19.12.97. Questo è stato quindi abrogato dalle disposizioni dell'Art. 8 del D.P.C.M. 16.4.99 n. 215;
- Decreto Ministero dell'Ambiente, 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Decreto del Presidente della Repubblica, 11 dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
- Decreto Ministero dell'Ambiente, 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio della attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto del Presidente della Repubblica, 18 novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, 29 novembre 2000, "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 novembre 2001, "Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 142 (G.U. 1 giugno 2004 n. 127), "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare".

Per quanto riguarda i piani di classificazione e di risanamento acustico, la Legge Quadro 447/95 prevede anche che i criteri, in base ai quali i Comuni debbano procedere, vengano stabiliti con apposite leggi regionali. Inoltre alle Regioni è anche demandato il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute e delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, un piano triennale di intervento con le relative priorità.

Infine la Regione Abruzzo ha emanato la Determina Dirigenziale n. DF2/188 del 17.11.2004 – "criteri tecnici utili alla classificazione acustica del territorio" (B.U.R.A. Regione Abruzzo n.6 del 28/01/2005) e recentemente la Legge n. 23 del 17.07.2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno ed abitativo". Di

recente la Regione Abruzzo ha emanato la D.G.R. n. 770/2011 che fissa i criteri per i piani di classificazione e risanamento acustico dei comuni, i criteri per la valutazione di impatto e clima acustico.

CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La classificazione acustica è strutturata su una parte di analisi che comprende anche una campagna di rilievi fonometrici effettuati da parte di una Ditta specializzata su incarico del Comune, relativi sia alle infrastrutture di trasporto che ad alcuni ricettori sensibili.

Gli esiti dei rilievi fonometrici, effettuati nel 2009, si trovano in uno specifico elaborato tecnico allegato alla proposta di classificazione acustica; è opportuno che venga programmata per il futuro una nuova campagna rilievi e ciò anche al fine di ridefinire l'eventuale attribuzione delle classi acustiche su alcune zone del territorio comunale ed in particolare all'interno del tessuto urbano esistente.

Il procedimento amministrativo di adozione-approvazione della classificazione acustica già a suo tempo avviato con la Delibera di G.C. n. 2967 del 04.03.2010, poi sospeso a causa dell'avvicendamento politico, viene ad oggi riavviato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 23 del 17.07.2007 avendo apportato alcune variazioni sia al testo del Regolamento che agli Elaborati cartografici (questi ultimi aggiornati alla situazione attuale con le previsioni urbanistiche nel frattempo pervenute). Si precisa che sia il Regolamento che gli elaborati costituiscono una fase preliminare ed aggiornabile anche in considerazione della futura redazione del nuovo PRG del Comune di Chieti. Ci si aspetta che la partecipazione nel procedimento delle ACA e degli Enti competenti, oltre che degli stakeholder, possa contribuire al perfezionamento della proposta cosa che, tra l'altro, sancisce anche la L.R. 23/07.

Per i rapporti tra *classificazione acustica* e *pianificazione urbanistica* la normativa di riferimento prevede espressamente che nel caso in cui il Comune provveda alla adozione del *piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi* dello stesso, debba assicurarne la coerenza con la classificazione acustica.

Dai rilievi fonometrici e dalla classificazione acustica emergono alcune importanti criticità presenti nel contesto delle zone urbane attraversate dalle principali infrastrutture viabilistiche interessate da elevati livelli di traffico che sono fonti di elevato inquinamento acustico e che pongono la necessità di approntare in futuro un Piano di risanamento. Le situazioni di maggiore criticità sono evidenziate nelle tabelle allegate nelle quali si riscontrano superamenti dei limiti di emissione acustica rispetto alla classe acustica attribuita.

La classificazione acustica e relativo Regolamento rappresentano un passaggio fondamentale nella costruzione dei livelli valutativi di orientamento delle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica e di supporto per le valutazioni ambientali in tema di VAS.

Sulla base della normativa nazionale/regionale, il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti Classi acustiche:

- Classe I - aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

- Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

- Classe III - aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

- Classe IV - aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- Classe V - aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

- Classe VI - aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Nella fase finale del processo di Classificazione è stata attribuita la Classe acustica di appartenenza alle diverse Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.).

A ciascuna UTR in cui è stato suddiviso il territorio comunale è stata attribuita una Classe Acustica e dall'approvazione finale scatteranno, come da Regolamento, una serie di adempimenti sia per il Comune che per le attività insediate o insediabili sul territorio previste dal quadro legislativo vigente.

PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO, ESISTENTI A LIVELLO TERRITORIALE

I Piani e Programmi di riferimento per il territorio comunale sono di seguito classificati sulla base dei tematismi di natura ambientale-territoriale, di competenza dei vari Enti istituzionali:

<u>PIANI E PROGRAMMI</u>	<u>SOVRAORDINATI</u>	<u>DI LIVELLO COMUNALE</u>
<i>Territorio e sviluppo sostenibile</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di risanamento della qualità dell'aria (RA) - PTAP (Provincia di Chieti) - PTCP (Provincia di Chieti) 	<ul style="list-style-type: none"> - PRG del Comune di Chieti - Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU)
<i>Biodiversità e paesaggio</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Piano Regionale Paesistico (RA) 	
<i>Suolo e sottosuolo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di Assetto Idrogeologico (Regione Abruzzo) - Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni(Regione Abruzzo) - Anagrafe Siti Contaminati (Regione Abruzzo) 	
<i>Trasporti</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Piano Regionale Integrato dei Trasporti (Regione Abruzzo) 	<ul style="list-style-type: none"> - Piano Urbano della Mobilità (comunale) - Piano Strategico della Mobilità (comunale)
<i>Rifiuti</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Regione Abruzzo) - Piano Provinciale ei Rifiuti 	
<i>Acqua</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di tutela della acque (Regione Abruzzo) 	

A livello comunale si richiamano i seguenti strumenti di programmazione:

- il PRG "Tintori" adottato con Delibera C.C. n. 1656 del 20.02.1970 e approvato con Delibera di C.R n. 147/9 del 20.06.1973 ed è entrato in vigore il 03.01.1974;
- la "Variante Generale al PRG-Piano dei Servizi" adottata con Delibera di C.C. n. 305 del 10.11.2006 ed approvata con Delibera di C.C. n. 586 del 14.07.2008;
- la "Variante di Perfezionamento al PRG-Piano dei Servizi" adottata con D.C.C. n. 730 del 29.5.2009 ed approvata con D.C.C. n. 61 del 23.08.2010;
- il Piano Strategico - Maggio 2007 riguardante lo studio di fattibilità per la costituzione di una società mista, ovvero per lo sviluppo di un intervento in finanza di progetto, per la realizzazione e gestione di un sistema innovativo ed ecologico di mobilità sostenibile, integrato con il sistema di trasporto pubblico comunale e regionale
- il Piano Urbano della Mobilità (PUM) – 2007.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE CIRCA LA PROPOSTA DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS SULLA BASE DELLE CONSIDERAZIONI EFFETUATE NEL PRESENTE RAPPORTO PRELIMINARE (EX ART. 12 D.LGS. 152/06)

Nel quadro normativo delineato dalla Legge 447/95 e dai decreti conseguenti, la classificazione in zone acusticamente omogenee è finalizzata a disciplinare l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico generato dalle attività umane; di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (Piani Regolatori, Piani dei Trasporti, Piani Urbani del Traffico ecc.).

L'attribuzione di una Classe acustica a ciascuna UTR in cui è stato suddiviso il territorio comunale non è un'attività che può generare impatti sull'ambiente, bensì, al contrario, ha lo scopo di tutelare tutto il territorio, in particolare le aree sensibili, dall'inquinamento acustico, disciplinando conseguentemente le emissioni acustiche prodotte dalle attività umane; pertanto gli obiettivi della classificazione acustica e Regolamento non possono che determinare effetti positivi sull'ambiente urbano e naturale.

La classificazione acustica nasce come strumento utile a verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provochino un superamento dei limiti di zona assegnati, nonché si pone l'obiettivo di garantire l'attivazione delle necessarie strategie di bonifica, mediante piani di risanamento, qualora vengano evidenziate situazioni di criticità intese come superamento in determinate zone dei limiti di emissione assegnati sulla base della classificazione acustica.

Nel nostro caso le situazioni di criticità evidenziabili sono riportate nell'allegata tabella e sono riconducibili per la maggior parte ai casi di superamento dei limiti acustici connessi ai tratti di viabilità caratterizzati da un elevato livello di traffico e che attraversano il tessuto urbano esistente ; conseguentemente una volta approvato il Piano gli Enti competenti, ivi compreso il Comune, dovranno procedere ai sensi di legge alla redazione del piano di risanamento con conseguente attivazione di tutte le azioni di mitigazione necessarie, una delle quali, quella che potremmo definire la più immediata anche se non scevra da una sostanziale complessità, è la riorganizzazione del traffico veicolare urbano in modo da ridurre il livello di traffico sulle principali arterie urbane. Si tratta, pertanto, di una azione rivolta espressamente al *Piano Strategico* e al *Piano Urbano della Mobilità* sopracitati. Una seconda azione, di natura preventiva, è poi rivolta alla pianificazione urbanistica e territoriale che può programmare una limitazione all'insediamento delle attività umane nelle zone caratterizzate da forte incompatibilità di funzioni e quindi una limitazione all'edificazione in adiacenza delle principali arterie caratterizzate da un elevato livello di traffico veicolare. Infine nell'ambito del Piano di risanamento occorrerà strutturare il sistema delle mitigazioni, inteso come attrezzature da porre in atto per la riduzione degli impatti.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il procedimento ex Art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo alla classificazione acustica del territorio Comunale e relativo Regolamento possa essere concluso con la decisione di non assoggettabilità a VAS considerando che:

- ***non vengono generati impatti sul territorio e sull'ambiente;***
- ***non vi sono interazioni negative con aree vulnerabili e/o aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;***
- ***le pertinenze con gli strumenti sovraordinati sono soddisfatte;***
- ***le strategie assunte porteranno a un miglioramento della situazione territoriale ed ambientale;***
- ***la classificazione acustica e relativo regolamento non determinano variazioni di destinazioni di zona (zonizzazioni urbanistiche) lasciando immutate le destinazioni sancite dal PRG vigente;***
- ***la classificazione acustica e relativo regolamento costituiscono tematismi e norme a supporto delle scelte di piano nonché disposizioni regolamentari per la gestione e l'uso del territorio.***